



Centro Specialistico Ortopedico Traumatologico
Gaetano Pini-CTO

Sistema Socio Sanitario



Regione
Lombardia

ASST Gaetano Pini

DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE n. 703 del 14 DIC. 2018

**OGGETTO: STIPULA DI CONVENZIONI PASSIVE CON L'IRCCS POLICLINICO DI MILANO
PER L'EFFETTUAZIONE DI PRESTAZIONI DI LABORATORIO E DEL SERVIZIO
DI MEDICINA TRASFUSIONALE. INERENTI DETERMINAZIONI.**

DELIBERAZIONE ADOTTATA DAL DIRETTORE GENERALE DOTT. FRANCESCO LAURELLI

SU PROPOSTA DEL SERVIZIO MARKETING E LIBERA PROFESSIONE

accertata la competenza procedurale, sottopone in data 6/12/2018 l'allegata proposta di deliberazione sull'argomento all'oggetto specificato, la cui spesa rientra nel budget assegnato.

Il Responsabile del Procedimento
Dott. Michele Granetto

IL DIRETTORE UOC ECONOMICO FINANZIARIA

ha registrato contabilmente che

☒ la spesa prevista nella presente proposta rientra:

- per l'importo di € 530.000,00 esente IVA nel Bilancio di Esercizio anno 2017 al Conto Economico n. 500.010.00015 "Sangue da ASST-IRCCS Regione";
- per l'importo di € 220.000,00 esente IVA nel Bilancio di Esercizio anno 2017 al Conto Economico n. 510.010.00030 "prestazioni sanitarie da ATS/ASST/IRCCS Regione";
- per l'importo annuo stimato di € 550.000,00 esente IVA nei Bilanci Economici Preventivi degli esercizi 2018, 2019 e 2020 al Conto Economico n. 500.010.00015 "Sangue da ASST-IRCCS Regione";
- per l'importo annuo stimato di € 210.000,00 esente IVA nel Bilancio Economico Preventivo degli esercizi 2018, 2019 e 2020 al Conto Economico n. 510.010.00030 "prestazioni sanitarie da ATS/ASST/IRCCS Regione";

Il Direttore UOC Economico Finanziaria
Dott.ssa Emilia Martignoni



DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE n. 703 del 14 DIC. 2018

IL DIRETTORE GENERALE

Viste:

- la DGR n. X/4475 del 10/12/2015 *"attuazione L.R. 23/2015: costituzione dell'Azienda Socio - Sanitaria Territoriale (ASST) Centro Specialistico Ortopedico Traumatologico Gaetano Pini/CTO"* di costituzione, a partire dal 1° gennaio 2016, dell'Azienda Socio-Sanitaria Territoriale (ASST) Centro Specialistico Ortopedico Traumatologico Gaetano Pini/CTO avente autonoma personalità giuridica pubblica e autonomia organizzativa, amministrativa, patrimoniale, contabile, gestionale e tecnica con sede legale in Milano, Piazza Cardinale Andrea Ferrari, 1 - 20122 Milano;
- la DGR X/4622 del 19/12/2015 *"attuazione L.R. 23/2015: determinazioni in ordine alla direzione dell'Azienda Socio-Sanitaria Territoriale (ASST) Centro Specialistico Ortopedico Traumatologico Gaetano Pini/CTO"* di nomina del dott. Francesco Laurelli quale Direttore Generale dell'Azienda Socio-Sanitaria Territoriale Centro Specialistico Ortopedico Traumatologico Gaetano Pini/CTO con decorrenza dal 01.01.2016 al 31.12.2018;
- la delibera aziendale n. 1 del 02/01/2016 di presa d'atto della costituzione dell'Azienda Socio-Sanitaria Territoriale (Asst) Centro Specialistico Ortopedico Traumatologico Gaetano Pini/CTO, giusta DGR n. X/4475 del 10/12/2015 e di insediamento dal 01.01.2016 del dott. Francesco Laurelli quale Direttore Generale, in attuazione della DGR X/4622 del 19/12/2015;

richiamate le seguenti DGR:

- n. 2633/2012 che prevede la predisposizione da parte della DG Sanità *"di una proposta di ulteriore razionalizzazione dei laboratori delle Aziende Ospedaliere e degli IRCCS di diritto pubblico"*;
- n. 4334/2013 che dispone *"Il riordino della rete dei laboratori in considerazione dei volumi erogati e delle competenze di branca specialistica oggi operanti"*;
- n. 2313/2014 *"Ulteriori determinazioni in ordine alla gestione del Servizio Socio Sanitario Regionale per l'esercizio 2014"*, che prevede, tra l'altro, l'adozione di un *"Documento tecnico per il riordino dei servizi di medicina di laboratorio pubblico"*;
- n. 2989/2014 *"Determinazioni in ordine alla gestione del Servizio Socio Sanitario Regionale per l'esercizio 2015"* che prevede, tra l'altro, indicazioni in merito riordino della rete dei servizi di medicina di laboratorio delle strutture pubbliche nel Sub Allegato 5 *"Medicina di laboratorio. Anatomia Patologica, Citogenetica, Genetica (pag. 51 e 154)"*.
- n. 3993/2015 *"Ulteriori indicazioni in ordine alla gestione del Servizio Socio Sanitario Regionale per l'esercizio 2015"* che fornisce, tra l'altro, indicazioni per il riordino della rete dei laboratori pubblici della città di Milano;

dato atto che le sopracitate DGR prevedono una progressiva razionalizzazione della rete pubblica milanese di offerta di prestazioni di laboratorio, prospettando, tra l'altro, la riduzione delle attività del laboratorio attivo presso il P.O. G. Pini di questa ASST, fino alla soppressione del servizio e il trasferimento delle medesime prestazioni all'IRCCS Policlinico di Milano;

unf

X



DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE n. 703 del 14 DIC. 2018

richiamate le D.G.R. della Regione Lombardia:

- n. X/611 del 06.09.2013 *"Riorganizzazione delle attività trasfusionali regionali, definizione dei criteri e approvazione del Programma Preliminare proposto da AREU/SRC - Struttura Regionale di Coordinamento"*;
- n. X/1632 del 04.04.2014 *"Determinazioni conseguenti alla D.G.R. n. X/611 del 6 settembre 2013 in ordine al modello di riorganizzazione delle attività trasfusionali regionali"*, con le quali la Regione Lombardia ha definito che modello di riorganizzazione del sistema sangue regionale e le procedure in un'ottica di centralizzazione e semplificazione dei Centri SIMT, stabilendo tra l'altro l'afferenza dell'ex A.O. G. Pini al SIMT dell'IRCCS Policlinico di Milano e la progressiva dismissione del SIMT dell'ex A.O. G. Pini in favore del SIMT dell'IRCCS Policlinico;
- n. XI/83 del 07.05.2018 *"Recepimento dell'accordo stato-regione del 25/05/2017 (rep. atti 85/csr) concernente lo schema tipo di convenzione tra le strutture pubbliche provviste di servizi trasfusionali e quelle pubbliche e private accreditate e non accreditate, prive di servizio trasfusionale, per la fornitura di sangue e suoi prodotti e di prestazioni di medicina trasfusionale"*, con cui tra l'altro la Giunta Regionale ha stabilito l'aggiunta di una quota forfettaria di € 50,00 per ogni sacca o unità di sangue fornito dall'azienda sanitaria sede di SIMT;

rilevato che, coerentemente con le indicazioni regionali dettagliate nelle sopracitate D.G.R. a partire dal 2014 questa azienda ha progressivamente:

- ridotto le prestazioni di laboratorio di microbiologia, fino alla definitiva cessazione nel mese di Giugno 2015;
- dismesso il proprio SIMT e cessato l'attività di raccolta e lavorazione del sangue, fino all'esaurimento nel corso del 2015 delle sacche di sangue residue presso il centro;
- ridotto il personale afferente alla UO Patologia Clinica e l'orario del servizio di laboratorio, che attualmente viene garantito nei giorni feriali nella fascia oraria 8:00-20:00 e 8:00-13:00 di Sabato, con necessità di acquisire il servizio di laboratorio nelle fasce orarie scoperte in service da parte dell'IRCCS Policlinico di Milano;

tenuto conto che a seguito della cessazione e del ridimensionamento dei sopracitati servizi aziendali, questa Azienda:

- con deliberazione n. 464 del 20.10.2016, ha provveduto a stipulare una convenzione con l'IRCCS Policlinico di Milano avente scadenza 31.12.2016, per l'acquisizione, tra l'altro, di prestazioni di medicina di laboratorio di microbiologia e patologia clinica, incluse le urgenze e la continuità di servizio nel periodo di non attività della UO Patologia Clinica Aziendale;
- con deliberazione n. 283 del 16.06.2015 ha provveduto a stipulare una convenzione con l'IRCCS Policlinico di Milano avente scadenza 31.12.2016, per l'acquisizione, del servizio di medicina trasfusionale – SIMT;

premesso che

- l'ASST Pini-CTO, è un centro specializzato nelle discipline di ortopedia, reumatologia, neurologia – Centro Parkinson e riabilitazione specialistica, e che al fine di garantire la continuità assistenziale ai propri assistiti pluri-patologici e con complicanze ha necessità di acquisire competenze specialistiche in altre aree cliniche non presenti nell'organizzazione dell'ASST;

ur

X



DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE n. 703 del 14 DIC. 2018

- negli anni si è consolidato un rapporto di reciproco scambio tra l'IRCCS Policlinico di Milano e questa ASST, al fine di garantire la continuità assistenziale per la vicinanza fisica delle strutture sanitarie sia per i consolidati rapporti di collaborazione;

considerato che a seguito della riorganizzazione dei servizi nell'ambito della ASST Pini-CTO si è reso necessario procedere ad una ricognizione delle convenzioni in essere, nonché a definire le esigenze della nuova Azienda;

valutate le nuove esigenze occorrenti all'ASST Pini-CTO si è provveduto ad avviare una compiuta istruttoria con l'IRCCS Policlinico al fine di individuare i percorsi clinico-assistenziali occorrenti a questa ASST, nonché definire compiutamente l'iter amministrativo per l'attivazione della reciproca collaborazione tra i due enti sanitari;

preso atto che con diverse note agli atti sono state definite tre nuove convenzioni regolanti i reciproci rapporti intercorrenti tra i due enti sanitari relativamente ai servizi di laboratorio e medicina trasfusionale;

tenuto conto altresì, che:

- le prestazioni e le consulenze rese sino ad ora dall'IRCCS Fondazione Policlinico di Milano sono risultate conformi alle esigenze aziendali, non essendo tra l'altro pervenute segnalazioni di disservizi o carenza di qualità delle stesse;
- l'IRCCS Policlinico di Milano nel panorama nazionale e milanese, è centro di eccellenza in ambito assistenziale e scientifico, essendo tra l'altro il più importante IRCCS pubblico a livello nazionale per produzione scientifica e sperimentale;
- permangono le esigenze di garantire l'erogazione delle prestazioni, che per necessità clinico-assistenziali devono essere fornite da una struttura sanitaria limitrofa alla ASST Pini-CTO e in particolare alle aree sanitarie ad alta intensità di ricovero e cura del P.O. G. Pini;
- l'IRCCS Policlinico di Milano ha continuato a erogare le consulenze e prestazioni sanitarie senza alcuna soluzione di continuità per tutto il 2017 e il 2018, al fine di garantire la continuità assistenziale dei pazienti assistiti presso la ASST Pini-CTO;
- che la ASST Pini-CTO non ha tuttora la dotazione organica e specializzata, gli strumenti e le autorizzazioni per erogare le suddette prestazioni, necessarie a garantire la regolarità e la continuità dell'assistenza sanitaria ai pazienti assistiti presso i P.O. di questa ASST;

preso atto che con nota mail in atti in data 07.11.2018 l'IRCCS Policlinico ha trasmesso la versione definitiva della convenzione con scadenza 31.12.2020 per l'effettuazione di prestazioni di laboratorio;

preso atto altresì che con nota mail in atti in data 28.11.2018 questa Azienda ha trasmesso all'IRCCS Policlinico di Milano la versione definitiva delle convenzioni per l'effettuazione del servizio di medicina trasfusionale anno 2017 e anni 2018-2020;

ritenuto pertanto di stipulare con l'IRCCS Policlinico di Milano le convenzioni indicate in oggetto, per l'effettuazione di prestazioni di laboratorio e del servizio di medicina trasfusionale anno 2017 e 2018-2020 indicate in oggetto, nel testo allegato al presente provvedimento;

dyr



DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE n. 703 del 14 DIC. 2018

dato atto che la spesa complessiva derivante dal presente provvedimento maturata per l'anno 2017 ammonta a € 750.000,00 esente IVA relativamente al P.O. G. Pini come di seguito riportato:

TIPOLOGIA	VALORE COMPLESSIVO	NOTE
SANGUE DA ASST/IRCCS REGIONE	€ 530.000,00	
PRESTAZIONI DI LABORATORIO – MEDICINA TRASFUSIONALE	€ 70.000,00	
PRESTAZIONI DI LABORATORIO – MICROBIOLOGIA E EMATOCHIMICA	€ 150.000,00	

dato atto altresì che i sopraelencati costi e ricavi sono già stati contabilizzati e appostati nel Bilancio Economico anno 2017, in attesa di autorizzazione al pagamento;

rilevato che nel periodo Gennaio – Ottobre 2018 il consumo di sangue da parte delle UU.OO. del PO Pini rispetto al corrispondente periodo anno 2017, ha avuto un decremento quantificabile in circa 240 emazie, comportando da un punto di vista economico una parziale compensazione dell'aumento del costo della singola sacca per effetto della DGR. XI/83/2018;

dato atto che la stima della spesa annua complessiva derivante dal presente provvedimento per gli anni 2018, 2019 ammonta relativamente al P.O. G. Pini a € 760.000,00 esente IVA, come di seguito riportato:

TIPOLOGIA	VALORE COMPLESSIVO	NOTE
SANGUE DA ASST/IRCCS REGIONE	€ 550.000,00	Per effetto della DGR. XI/83/2018
PRESTAZIONI DI LABORATORIO – MEDICINA TRASFUSIONALE	€ 70.000,00	
PRESTAZIONI DI LABORATORIO – MICROBIOLOGIA E EMATOCHIMICA	€ 140.000,00	

visti i pareri del Direttore Amministrativo, del Direttore Sanitario e del Direttore Sociosanitario, resi per quanto di competenza, ai sensi dell'art. 3 del D. Lgs. n. 502/1992 e s.m.i;

DELIBERA

per i motivi di cui in premessa che qui si intendono integralmente trascritti

1. di stipulare con l'IRCCS Policlinico di Milano le convenzioni indicate in oggetto, per l'effettuazione di prestazioni di laboratorio e del servizio di medicina trasfusionale anno 2017 e 2018-2020 indicate in oggetto, nei testi allegati al presente provvedimento di cui formano parte integrante e sostanziale;

dyf

X



DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE n. 703 del 14 DIC. 2018

2. di autorizzare il pagamento delle spese maturate per l'anno 2017 come seguito riportato
 - per l'importo di € 530.000,00 esente IVA contabilizzato e appostato nel Bilancio di Esercizio anno 2017 al Conto Economico n. 500.010.00015 "Sangue da ASST-IRCCS Regione";
 - per l'importo di € 220.000,00 esente IVA contabilizzato e appostato nel Bilancio di Esercizio anno 2017 al Conto Economico n. 510.010.00030 "prestazioni sanitarie da ATS/ASST/IRCCS Regione";
3. di imputare la spesa annua stimata per gli anni 2018, 2019 e 2020 derivante dal presente provvedimento
 - per l'importo di € 550.000,00 esente IVA da appostare nei Bilanci Economici Preventivi anni 2018, 2019 e 2020 al Conto Economico n. 500.010.00015 "Sangue da ASST-IRCCS Regione";
 - per l'importo di € 210.000,00 esente IVA da appostare nei Bilanci Economici Preventivi anni 2018, 2019 e 2020 al Conto Economico n. 510.010.00030 "prestazioni sanitarie da ATS/ASST/IRCCS Regione";
4. di nominare Direttore dell'Esecuzione dei tre contratti il dott. Calogero Crapanzano, Direttore della UOC Patologia Clinica di questa Azienda;
5. di dichiarare il presente provvedimento non soggetto a controllo preventivo, ai sensi dell'art. 17, comma 4, della L.R. n. 33/2009 (come modificato dalla L.R. 23/2015);
6. di disporre la pubblicazione, nei modi di legge, della presente deliberazione, dando atto che la stessa è immediatamente esecutiva, ai sensi dell'art. 17, comma 6, della L.R. n. 33/2009 (come modificato dalla L.R. 23/2015).

DIRETTORE GENERALE
(Dott. Francesco Lauretti)

**DIRETTORE
AMMINISTRATIVO**
(Dott. Valentino Colao)

**DIRETTORE
SANITARIO**
(Dott. Oscar Di Marino)

**DIRETTORE
SOCIO SANITARIO**
(Dott.ssa Paola M. S. Pirella)



Centro Specialistico Ortopedico Traumatologico
Gaetano Pini-CTO

Sistema Socio Sanitario



Regione
Lombardia

ASST Gaetano Pini

DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE n. 703 del 14 DIC. 2018

RELATA DI PUBBLICAZIONE

Si certifica che la presente deliberazione è pubblicata all'albo pretorio informatico di quest'Azienda sul sito internet istituzionale, così come previsto dall'art. 32, comma 1, L. 69/2009, e dall'art. 8 del D.Lgs. 33/2013, dal 17 DIC. 2018 e vi rimarrà per quindici giorni consecutivi.

La deliberazione si compone di n. 7 pagine e n. 3 allegati

UOC Affari Generali e Legali
Il Funzionario addetto

Maia Giordano

Per copia conforme all'originale per uso amministrativo
Milano, lì _____

UOC Affari Generali e Legali
il Funzionario addetto

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

CONVENZIONE PER IL SERVIZIO DI MEDICINA TRASFUSIONALE

TRA

La Fondazione IRCCS Ca' Granda - Ospedale Maggiore Policlinico, con sede in Milano, Via Francesco Sforza n. 28, C.F. e P.I. n. 04724150968, da qui in poi denominata "Azienda fornitrice", nella persona del Direttore Generale, Dott.ssa Simona Giroldi, domiciliato per la carica presso detta sede,

E

l'ASST Centro Specialistico Ortopedico Traumatologico Pini-CTO, con sede in Milano Piazza Cardinal Ferrari n 1, codice fiscale e partita IVA n° 09320530968, da qui in poi denominata "Struttura sanitaria ricevente", nella persona del legale rappresentante, il Direttore Generale, Dott. Francesco Laurelli, domiciliato per la carica presso detta sede

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE:

ARTICOLO 1

(Oggetto)

1. Oggetto della convenzione è la fornitura di:
 - a) emocomponenti per uso trasfusionale;
 - b) emocomponenti per uso non trasfusionale;
 - c) prestazioni di medicina trasfusionale;
 - d) attività di controllo sulla preparazione ed applicazione di unità di emocomponenti autologhi per uso non trasfusionale prodotti al di fuori dei servizi trasfusionali, ai sensi della normativa vigente;
2. il Direttore Sanitario della Struttura sanitaria ricevente è responsabile delle attività trasfusionali e nomina, tra i medici operanti nella struttura, il referente per lo svolgimento delle attività di cui alla presente convenzione, come da

modulo P.50.515-A paragrafo 3 e P.50.515-A.M.01. Il referente della Struttura sanitaria ricevente partecipa al Comitato del buon uso del sangue dell'Azienda fornitrice.

ARTICOLO 2

(Obblighi delle parti)

1. L'Azienda fornitrice rende disponibile la normativa vigente di riferimento ed i relativi aggiornamenti e si impegna a:
 - a) garantire la disponibilità delle attività trasfusionali 24 ore su 24 direttamente o attraverso la rete trasfusionale regionale, secondo la programmazione regionale;
 - b) definire tipologie di prodotti e prestazioni e modalità di erogazione degli stessi come risultano dal repertorio allegato alla presente convenzione;
 - c) fornire, in applicazione della normativa vigente, le procedure relative a:
 - 1) richiesta di emocomponenti, ivi compresa la richiesta urgente ed urgentissime ed emocomponenti;
 - 2) richiesta di medicinali emoderivati da conto in lavorazione;
 - 3) richiesta di prestazioni di medicina trasfusionale (consulenze specialistiche, esami immunoematologici, altro da specificare),
 - 4) modalità di assegnazione e consegna degli emocomponenti;
 - 5) modalità di restituzione degli emocomponenti non utilizzati, come da modulo P.50.515-A paragrafo 7.16;
 - 6) confezionamento e trasporto di sangue, di emocomponenti, di prodotti emoderivati e dei campioni di sangue che necessitano di temperatura controllata;
 - 7) garanzia della sicurezza della trasfusione con particolare riferimento a

prelievi per indagini pretrasfusionali, richiesta, assegnazione, consegna, trasporto e tracciabilità degli emocomponenti;

8) conservazione degli emocomponenti e dei medicinali emoderivati;

9) gestione delle tecnologie strumentali ed informatiche.

2. La Struttura sanitaria ricevente, preso atto della normativa vigente di riferimento e dei relativi aggiornamenti, si impegna a:

a) riconoscere l'esclusività della fornitura;

b) non porre a carico in alcun modo del paziente, né direttamente né indirettamente, il costo degli emocomponenti ad uso trasfusionale, degli emocomponenti ad uso non trasfusionale, inclusi quelli autologhi prodotti al di fuori dei Servizi trasfusionali per indicazioni terapeutiche appropriate, elaborate dal CNS ed aggiornate attraverso il previsto gruppo multidisciplinare, e dei medicinali emoderivati da conto-lavorazione; tali costi sono da addebitarsi all'azienda sanitaria di residenza del paziente stesso, in caso di ricoveri in regime di solvenza, in quanto non ricompresi nelle tariffe DRG;

c) comunicare all'Azienda fornitrice il nominativo del medico referente delle attività trasfusionali in convenzione, di cui all'art. 1;

d) restituire i prodotti non utilizzati secondo le modalità ed i tempi indicati dal Servizio Trasfusionale di riferimento di cui all'art. 2, come da modulo P.50.515-A paragrafo 7.16;

e) garantire la tracciabilità dei prodotti ricevuti;

f) garantire l'osservanza delle procedure per la sicurezza trasfusionale previste dalle vigenti disposizioni;

g) far pervenire sistematicamente e con puntualità al Servizio Trasfusionale

la dichiarazione di avvenuta trasfusione/applicazione e la notifica di reazioni ed eventi avversi, come da modulo P.07.515-A.M.04, secondo le indicazioni fornite dal medesimo.

ARTICOLO 3

(Fornitura di emocomponenti ad uso trasfusionale ed attività correlate)

La fornitura di emocomponenti ad uso trasfusionale prevede quanto segue:

a) Consulenza di medicina trasfusionale

La richiesta di emocomponenti ad uso trasfusionale deve essere preceduta da una consulenza di medicina trasfusionale fornita dal Servizio Trasfusionale dell'Azienda fornitrice secondo modalità condivise, come da modulo P.01.515-A.T.22.

b) Sicurezza della trasfusione

La Struttura sanitaria ricevente applica le procedure per garantire la sicurezza del paziente candidato alla trasfusione fornite dal Servizio Trasfusionale e condivise nell'ambito del Comitato ospedaliero del buon uso del sangue.

c) Prelievi ematici per indagini immunoematologiche e pre-trasfusionali

La raccolta e l'invio dei prelievi ematici avvengono in conformità alla normativa vigente e secondo le disposizioni fornite dal Servizio Trasfusionale dell'Azienda fornitrice, come da modulo P.32.F.T.03.

d) Richiesta trasfusionale

La richiesta trasfusionale avviene in conformità alla normativa vigente, secondo le modalità di compilazione e trasmissione del modulo di richiesta fornitori dal Servizio Trasfusionale dell'Azienda fornitrice, come da modulo P.32.F.T.03, MOD.300, MOD. R1 e MOD. R2.

e) Indagini pretrasfusionali

Il Servizio Trasfusionale dell'Azienda fornitrice garantisce l'esecuzione delle indagini pre-trasfusionali in conformità alla normativa vigente.

f) Assegnazione e consegna

Il Servizio Trasfusionale dell'Azienda fornitrice, conformemente alla normativa vigente, stabilisce e fornisce i criteri di assegnazione e le modalità di consegna degli emocomponenti, come da modulo P.01.515-A.10.11.

g) Modalità di confezionamento e trasporto

Il Servizio Trasfusionale dell'Azienda fornitrice, conformemente alla normativa vigente, definisce le modalità di confezionamento e trasporto, come da modulo P.50.515-A paragrafo 7.12. Il trasporto deve avvenire in condizioni che consentano di mantenere l'integrità e le caratteristiche biologiche dei prodotti.

Le procedure di trasporto devono essere convalidate e periodicamente riconvalidate in conformità alla normativa vigente da parte del responsabile del trasporto.

h) Modalità di conservazione

Il Servizio Trasfusionale dell'Azienda fornitrice definisce le modalità di conservazione dei prodotti presso la struttura sanitaria ricevente, al fine di garantire il mantenimento delle caratteristiche biologiche e funzionali degli stessi, in conformità alla normativa vigente, come da modulo P.50.515-A paragrafo 7.13.

i) Avvenuta trasfusione

Il Servizio Trasfusionale dell'Azienda fornitrice definisce le modalità con cui la Struttura sanitaria ricevente deve dare sistematica comunicazione

dell'avvenuta trasfusione, come da modulo P.50.515-A paragrafo 7.15.

j) Gestione delle unità non utilizzate

Il Servizio Trasfusionale dell'Azienda fornitrice definisce le modalità di gestione ed i tempi di restituzione delle unità non utilizzate, in conformità alla normativa vigente, come da modulo P.50.515-A paragrafo 7.16.

k) Gestione delle reazioni ed eventi avversi

Il Servizio Trasfusionale dell'Azienda fornitrice definisce le modalità con cui la Struttura Sanitaria ricevente notifica le eventuali reazioni ed eventi avversi secondo la normativa vigente, come da modulo P.50.515-A paragrafo 7.17.

l) Gestione delle unità autologhe

- 1) Il paziente candidato al predeposito viene inviato dalla Struttura sanitaria ricevente al Servizio trasfusionale dell'Azienda fornitrice per la verifica dell'applicabilità di un programma di predeposito per autotrasfusione sulla base delle indicazioni e controindicazioni previste dalle vigenti disposizioni, come da modulo P.02.515-P e P.50.515-A paragrafo 7.18;
- 2) qualora il paziente debba effettuare il predeposito presso un Servizio Trasfusionale di una Azienda sanitaria diversa da quella fornitrice, ferma restando la verifica di cui al punto 1, devono essere definite le modalità operative riguardanti le procedure di prelievo, trasporto e consegna al Servizio trasfusionale dell'Azienda fornitrice, come da modulo P.32.F.M.01.

ARTICOLO 4

(Emodiluizione e recupero peri-operatorio)

Le attività inerenti alla emodiluizione pre-operatoria ed al recupero intra e peri-operatorio avvengono in conformità alla normativa vigente.

ARTICOLO 5

(Fornitura di emocomponenti ad uso non trasfusionale)

- 1) La produzione, identificazione e tracciabilità, appropriatezza, assegnazione, consegna ed emovigilanza degli emocomponenti da utilizzare per uso non trasfusionale, avvengono in conformità alla normativa vigente;
- 2) il Servizio Trasfusionale dell'Azienda fornitrice e la Struttura sanitaria ricevente definiscono tipologia di prodotti, prestazioni e modalità di erogazione degli stessi, come da modulo P.50.515-A paragrafo 7.4.4.4 e 7.13.4.5.

ARTICOLO 6

(Produzione ed applicazione di emocomponenti autologhi per uso non trasfusionale al di fuori dei Servizi trasfusionali)

- 1) La struttura sanitaria ricevente può produrre gli emocomponenti autologhi per uso non trasfusionale, derivati da un prelievo di sangue periferico non superiore a 60 mL, per singola procedura direttamente applicati dopo la preparazione, nel rispetto della normativa vigente;
- 2) il Servizio Trasfusionale dell'Azienda fornitrice:
 - In base agli ambiti di applicazione clinica appropriati stabiliti dal CNS e aggiornati dal gruppo multidisciplinare di cui al Decreto 2 novembre 2015, definisce i protocolli operativi relativi alle modalità di produzione ed applicazione, in conformità alla normativa vigente;
 - svolge funzione di controllo e monitoraggio delle attività relative alla preparazione ed applicazione degli emocomponenti autologhi per uso non trasfusionale, definendo le modalità per l'addestramento e la formazione del referente responsabile e dei sanitari coinvolti,

l'identificazione degli operatori responsabili della preparazione e dell'applicazione terapeutica, la registrazione dei prodotti e dei pazienti per i quali sono impiegati, la notifica degli eventi/reazioni avverse, lo svolgimento di periodiche attività di verifica.

ARTICOLO 7

(Fornitura di prestazioni di medicina trasfusionale)

Le prestazioni di medicina trasfusionale e le modalità di erogazione delle stesse da parte dell'Azienda fornitrice sono specificatamente declinate tra le parti ed allegate alla presente convenzione.

ARTICOLO 8

(Informativa al trattamento dei dati personali e consenso informato)

Per l'informativa, il consenso al trattamento dei dati personali ed il consenso informato alla trasfusione ed all'applicazione degli emocomponenti ad uso non trasfusionale, si applicano le indicazioni previste dalla normativa vigente in materia trasfusionale.

ARTICOLO 9

(Tracciabilità)

1. L'Azienda fornitrice e la struttura sanitaria ricevente garantiscono la tracciabilità secondo le modalità, anche informatiche previste dalla normativa vigente;
2. L'Azienda fornitrice si impegna a trasmettere con cadenza trimestrale alla Struttura sanitaria ricevente e alla DG Welfare della Regione Lombardia una rendicontazione approvata da AREU sia degli emocomponenti ad uso trasfusionale ceduti che delle prestazioni di laboratorio effettuate;
3. qualora siano adottate le modalità informatiche, le stesse rispondono ai

requisiti minimi di funzionalità e di sicurezza previsti dalle vigenti disposizioni,
come da modulo P.25.515.IO.03.

ARTICOLO 10

(Attrezzature, tecnologie e locali)

L'eventuale utilizzo di attrezzature, tecnologie e locali dell'Azienda fornitrice da parte della Struttura sanitaria ricevente o viceversa, a supporto esclusivo delle attività trasfusionali, è regolato da appositi accordi/contratti riportati in specifici ed ulteriori allegati.

ARTICOLO 11

(Rapporti Economici)

1. Per i prodotti (emocomponenti ad uso trasfusionale ed ad uso non trasfusionale, medicinali emoderivati) si applicano le tariffe previste dalla vigente normativa nazionale in materia;
2. per ogni unità di sangue od emocomponente fornito dalla Struttura sanitaria pubblica sede di servizio trasfusionale, come stabilito dalla DGR n. XI/83 del 07/05/2018 è prevista l'aggiunta di una quota forfettaria pari ad Euro 50,00 nella quale vengono ricomprese tutte le attività di medicina trasfusionale che necessitano per un'appropriata gestione di tali prodotti, e sono ricompresi altresì una serie di incontri sul buon uso del sangue da effettuarsi da parte dell'Azienda Fornitrice mediante il proprio Servizio Trasfusionale, rivolti a medici e professionisti sanitari della Struttura sanitaria ricevente, con una frequenza di non meno di 5 incontri annuali a partire dalla data di sottoscrizione della presente convenzione;
3. gli esami di laboratorio non sono ricompresi nella tariffa dell'emocomponente fornito; conseguentemente dovranno essere valorizzati come da

- nomenclatore e addebitati alla Struttura richiedente;
4. per le attività svolte dal Servizio Trasfusionale dell'Azienda fornitrice relativamente agli emocomponenti autologhi per uso non trasfusionale al di fuori dei Servizi trasfusionali, di cui all'articolo 6 della presente convenzione, si applicano le modalità di remunerazione stabilite dalla Regione;
 5. per le prestazioni specialistiche oggetto della presente convenzione si applicano le tariffe previste dalla normativa nazionale in materia;
 6. i costi di trasporto sono a carico della Struttura sanitaria ricevente;
 7. i pagamenti a favore delle Aziende fornitrici sono effettuati entro i limiti stabiliti dal Decreto Legislativo 9 ottobre 2002, n. 231 e s.m.i., a seguito di ricezione della rendicontazione di cui all'ARTICOLO 9 della presente convenzione.

ARTICOLO 12

(Durata)

1. La presente convenzione ha validità di tre anni dalla data della sua sottoscrizione.

Le parti convengono che, nelle more del perfezionamento degli atti amministrativi, i pregressi rapporti verranno regolati ai sensi del presente accordo a partire dall'1/1/2018.

Sei mesi prima del termine della scadenza, le parti ne definiscono il rinnovo, sulla base della programmazione regionale.
2. Il recesso è esercitato secondo la normativa vigente.
3. Copia della presente convenzione viene trasmessa alla Struttura Regionale di Coordinamento per le attività trasfusionali.

ARTICOLO 13

(Foro competente)

Per tutte le eventuali controversie sull'interpretazione ed esecuzione della presente convenzione è competente in via esclusiva il Foro di Milano.

Letto, firmato e sottoscritto.

FONDAZIONE IRCCS CA' GRANDA – OSPEDALE MAGGIORE POLICLINICO

Il Direttore Generale

Dott.ssa Simona Giroidi

Il Direttore Amministrativo

Dott. Fabio Agrò

ASST CENTRO SPECIALISTICO ORTOPEDICO TRAUMATOLOGICO

GAETANO PINI/CTO

IL DIRETTORE GENERALE

Dott. Francesco Laurelli

Firme autografe sostituite con indicazione a stampa del nominativo del soggetto responsabile ai sensi del D.Lgs. 39/93 art. 3, c.2.

La presente convenzione è stata sottoscritta con firme digitali ai sensi dell'art. 15 comma 2-bis, L. 241/90 e s.m.i.

Nome File	Esito Verifica	Verifica alla Data	Algoritmo Digest	Firmatario	Cod. Fiscale	Organizzazione
PINI Medicina Trasfusionale 2018 2020 FINALE.doc.p7m (Firme totali apposte: 1)	Esito Verifica Certificato di CA non trovato	Verifica alla Data verifica alla data? clicca qui... 	SHA-256	FRANCESCO LAURELLI	TINIT-LRLFNC6682ZF203Z	NON PRESENTE

www.AlboPretorionline.it 1717218

CONVENZIONE PER IL SERVIZIO DI MEDICINA TRASFUSIONALE

La **Fondazione IRCCS Ca' Granda - Ospedale Maggiore Policlinico**, con sede in Milano, Via Francesco Sforza n. 28, C.F. e P.I. n. 04724150968, di seguito denominata "Fondazione", nella persona del Direttore Generale Dott.ssa Simona Giroldi, domiciliato per la carica presso detta sede,

E

I'ASST Centro Specialistico Ortopedico Traumatologico Pini-CTO, con sede in Milano Piazza Cardinal Ferrari n 1, codice fiscale e partita IVA n° 09320530968, di seguito denominata "Azienda", nella persona del legale rappresentante, il Direttore Generale, Dott. Francesco Laurelli, domiciliato per la carica presso detta sede

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE:

ARTICOLO 1

Affidamento del servizio

Il servizio trasfusionale necessario ai reparti e/o ambulatori gestiti dall'Azienda, dotata di frigoemoteca, è affidato per tutte le prestazioni di medicina trasfusionale e di immunoematologia al Centro Trasfusionale (CT) della Fondazione.

Il CT della Fondazione assume la responsabilità del funzionamento del Servizio Trasfusionale di cui sopra, sia sul piano tecnico che organizzativo.

ARTICOLO 2

Gestione frigoemoteche

L'Azienda dispone di una frigoemoteca dedicata alla scorta di 4 unità di globuli rossi di gruppo 0 Rh negativo da utilizzare per emergenza a fronte della compilazione di una richiesta di emazie urgentissima.

La gestione della frigoemoteca [carico delle unità, riciclo, storno] avviene a cura del personale della sezione specialistica di Immunoematologia dello SMEL 141.

ARTICOLO 3

Distribuzione

Il CT della Fondazione s'impegna a fornire ai pazienti dell'Azienda i seguenti prodotti con le caratteristiche previste dalle norme vigenti in materia:

- unità di emocomponenti di pronto impiego, allogeniche e autologhe;
- unità di emocomponenti da aferesi.

ARTICOLO 4

Esami di laboratorio

Il CT della Fondazione s'impegna ad eseguire, inoltre, se richiesto e/o indicato, sui campioni di sangue prelevati dal personale dell'Azienda ai propri pazienti:

- a) determinazione del gruppo sanguigno ABO, sistema Rh ed altri sistemi gruppo ematici, se necessario;
- b) ricerca ed identificazione di anticorpi eritrocitari irregolari;
- c) prove di compatibilità;
- d) esami di immunoematologia ed esami di patologia clinica di competenza.

ARTICOLO 5

Prestazioni di medicina trasfusionale

Il CT della Fondazione s'impegna, con modalità da concordare con la Direzione Sanitaria dell'Azienda, a fornire alla suddetta istituzione, oltre alle prestazioni dell'articolo 4:

- a) consulenza di medicina trasfusionale;
- b) servizio di aferesi terapeutica;
- c) procedure di predeposito;
- d) il CT della Fondazione assisterà altresì la Direzione Sanitaria ed i medici dell'Azienda in tutti i fatti organizzativi e sanitari che si rendessero necessari per

il migliore espletamento del servizio nell'arco delle 24 ore.

ARTICOLO 6

Procedure ordinarie per la richiesta di sangue

1. L'Azienda s'impegna a seguire le procedure indicate dal CT della Fondazione e ad assoggettarsi ai controlli periodici che il CT riterrà opportuno effettuare per verificare l'aderenza alle procedure stesse.
2. Le richieste di sangue ed emocomponenti devono essere redatte dal medico richiedente su apposito modulo, compilato in ogni sua parte, e devono essere conformi a quanto richiesto dalle norme specifiche in vigore e dalle procedure del CT.
3. Presso la sezione specialistica di Immunoematologia dello SMEL 141 saranno disponibili una o più postazioni EmoNet, con stampante di etichette, che verranno utilizzate dal personale della sezione, tra le ore 08,00 e le ore 18,00 dei giorni feriali per l'inserimento delle richieste di sangue e di gruppo, con verifica della congruenza dei dati e della appropriatezza, per l'inserimento della prima determinazione di gruppo ABO ed Rh dei pazienti candidati a trasfusione, e per l'inserimento della avvenuta trasfusione e delle eventuali reazioni trasfusionali.
4. Salvo i casi di documentata urgenza, le richieste cartacee dovranno arrivare entro le ore 13,00 dal lunedì al sabato. In occasione di ponti o festività particolari la programmazione delle richieste di concentrati piastrinici e di altri emocomponenti di complessa selezione e/o preparazione, dovrà essere fatta con un maggiore anticipo.
5. Il CT si impegna ad evadere le richieste programmate per i giorni successivi e quelle entro poche ore, pervenute entro i termini suddetti, entro 3-5 ore dal

ricevimento dei campioni di sangue, salvo riscontro di positività inattesa nei test pretrasfusionali non risolvibili nei tempi indicati.

6. Per le richieste di concentrati piastrinici per pazienti refrattari alla trasfusione di piastrine random, o che abbiano ripetutamente sperimentato reazioni alla trasfusione di unità random, per le richieste di citoferesi e di consulenza trasfusionale, dovrà essere dato un anticipo di almeno 48 ore.
7. Le unità preparate verranno tenute a disposizione del paziente, di norma, per 72 ore dalla data ed ora della richiesta.
8. Le richieste per le quali non fosse necessario l'invio di prelievi, potranno arrivare a mezzo fax o altri mezzi telematici.

ARTICOLO 7

Procedure per richieste di trasfusioni urgenti e urgentissime

Le richieste urgentissime dovranno essere inoltrate su apposito modulo e verranno evase in accordo con la normativa vigente. In caso di particolari necessità, ove il medico curante non possa inviare il campione di sangue del paziente per l'esecuzione dei test pretrasfusionali, la richiesta dovrà contenere, oltre alle generalità del ricevente, una dichiarazione dalla quale risultino le motivazioni del mancato invio del campione richiesto.

Inoltre, la richiesta dovrà specificare chiaramente il gruppo sanguigno AB0 ed il fattore Rh del ricevente, se noti; nel caso in cui non lo siano, questo dovrà risultare nella richiesta stessa.

Per le richieste urgenti di unità di sangue ed emocomponenti deve essere concesso un tempo minimo di 30-60 min. dal momento dell'arrivo presso il CT delle richieste e delle provette, per l'esecuzione dei test pretrasfusionali con procedura d'urgenza.

Per facilitare la risposta alle richieste urgentissime di sangue ed emocomponenti il medico richiedente dell'Azienda o quello della sezione specialistica di Immunoematologia dello SMEL 141 darà un preavviso telefonico al CT della Fondazione definendo la disponibilità di tempo ed il grado di urgenza delle stesse.

ARTICOLO 8

Modalità di ritiro e restituzione

Salvo i casi di urgenza di cui al precedente articolo, per i quali il CT della Fondazione mette a disposizione dell'Azienda il proprio servizio continuato 24 ore su 24 presso la propria sede, le richieste di cui all'art. 6 dovranno pervenire al CT della Fondazione mediante uno o più collegamenti giornalieri, entro le ore 13,00 dal lunedì al sabato. Il CT della Fondazione s'impegna ad evadere tali richieste nei tempi indicati all'art. 6.

La consegna/ritiro delle unità di sangue verrà gestita automaticamente dalla frigo emoteca "intelligente", con l'eventuale supporto, in orario diurno, del personale della sezione specialistica di Immunoematologia dello SMEL 141.

Le unità con trattamenti di secondo livello (filtrazione in laboratorio, lavaggio, irraggiamento), i concentrati piastrinici e le unità di plasma fresco congelato dovranno sempre essere ritirate al SIMT della Fondazione.

Il medico della sezione specialistica di Immunoematologia dello SMEL 141, in caso di mancato utilizzo dell'unità trasfusionale richiesta e ritirata, provvederà al suo storno e reinserimento nella frigoemoteca.

In assenza del medico della sezione specialistica, il medico che ha richiesto l'unità, in caso di mancato utilizzo dell'unità ritirata e non trasfusa, provvederà alla sua conservazione nella frigo emoteca.

Il medico della sezione specialistica valuterà il corretto stato di conservazione delle

unità e provvederà, se idonee, a rimetterle nell'inventario libero. In caso contrario provvederà all'eliminazione secondo procedura.

Per ragioni di sicurezza le unità ritirate e non trasfuse non verranno di norma riutilizzate dal CT che provvederà alla loro eliminazione, a meno che non sussistano entrambe le condizioni riportate di seguito:

- utilizzando dispositivi o sistemi di controllo approvati dal CT, possa essere dimostrato che la temperatura di conservazione di ogni singola unità è stata conforme alle disposizioni di legge, per tutto il tempo in cui è rimasta fuori dalle emoteche del CT;
- l'unità venga restituita entro 24 ore dalla consegna, se si tratta di unità assegnata a paziente.

ARTICOLO 9

Consenso informato

A cura dell'Azienda e comunque sotto la responsabilità del Direttore Sanitario, verrà richiesto ed ottenuto il prescritto specifico consenso del paziente alla terapia trasfusionale.

ARTICOLO 10

Reazioni trasfusionali

L'Azienda s'impegna a trasmettere, tramite i propri sanitari responsabili, tempestivamente, e comunque entro le 24 ore dall'evento, denuncia di eventuali reazioni trasfusionali che dovessero insorgere nel ricevente. Il medico responsabile della trasfusione farà pervenire una relazione scritta sulla reazione trasfusionale, unitamente al residuo dell'unità che ha causato la reazione e ai campioni biologici del paziente necessari, in base alle indicazioni del CT.

ARTICOLO 11

Registrazioni

Il medico responsabile della trasfusione dovrà riportare in cartella clinica il numero di unità di emocomponenti trasfuse indicandole correttamente.

Il medico responsabile della trasfusione dovrà inoltre compilare il modulo di assegnazione-trasfusione per le parti di sua competenza, riportando dove possibile anche i dati relativi alla verifica dell'efficacia della trasfusione, ed inviarne copia alla sezione specialistica di Immunoematologia dello SMEL 141.

ARTICOLO 12

Trasporto

Saranno previsti due trasporti fissi al CT della Fondazione, attuati da personale dipendente dell'Azienda, di campioni e di richieste alle 13,00 e alle 16,00 ed eventuali altri trasporti al di fuori di tali orari. Dalle 16,00 alle 18,00 e in orari festivi i trasporti verranno effettuati da personale convenzionato.

ARTICOLO 13

Rapporti economici

La Fondazione fatturerà mensilmente all'Azienda:

1. le unità di sangue ed emocomponenti fornite, comprese quelle restituite ma non più utilizzabili al momento della restituzione, e le unità di piastrine richieste, tenute a disposizione del paziente e non ritirate, che vadano incontro a scadenza, al prezzo fissato e con le maggiorazioni fissate dal più recente Decreto o provvedimento dell'Autorità Sanitaria competente. Le unità riutilizzabili verranno fatturate contabilizzando tutte le voci indicate, tranne quelle relative al prezzo dell'unità. Per i concentrati eritrocitari verrà fatturata

- una quota addizionale di € 5,00, per ogni riciclo effettuato, in caso di utilizzo di dispositivi per la verifica della temperatura di conservazione;
2. le determinazioni gruppo-ematiche, gli esami immunoematologici ed altri esami di specifica competenza, secondo il tariffario regionale;
 3. I test immunoematologici richiesti su pazienti della struttura, non direttamente finalizzati a trasfusione, verranno fatturati secondo il vigente nomenclatore tariffario regionale;
 4. le prestazioni indicate al precedente articolo 5, incluse eventuali "Verifiche Ispettive" in accordo con il Sistema di Assicurazione Qualità ISO9002, di cui all'art. 6;
 5. il contributo alle spese di funzionamento generale del CT, produttivo della prestazione della consulenza tecnico-scientifica fornita, pari al 20% del fatturato complessivo (riferito ai punti 1. e 2.);
 6. un supplemento di € 10,50 per ciascuna unità di sangue o emocomponente richiesta con procedura d'urgenza o fuori dagli orari previsti per la gestione delle richieste programmate;
 7. una quota di € 15,00 per ciascuna unità di sangue di gruppo 0 Rh negativo lasciate presso la frigoemoteca a copertura di situazioni di emergenza e non utilizzate.

Per le prestazioni di cui agli articoli 4 e 5 eseguite dal personale proprio del CT, l'Azienda riconoscerà un corrispettivo forfettario pari al 10% del fatturato di cui ai precedenti punti 1) e 2).

Per le visite ispettive l'Azienda corrisponderà un compenso forfettario onnicomprensivo di € 150,00/ora o frazione di ora direttamente alla Fondazione, che emetterà fattura con periodicità mensile.

Le Parti stabiliscono che le percentuali del 10% e del 20% di cui sopra sono riconosciute, esclusivamente, per il periodo dal 1.1.2017 al 30.6.2017. A partire dal 01.07.2017 si applicheranno esclusivamente le tariffe previste dal nomenclatore tariffario approvato dalla Conferenza Stato Regioni e vigente al momento dell'effettuazione della prestazione o della richiesta della sacca.

L'Azienda provvederà al pagamento delle fatture emesse dalla Fondazione con periodicità mensile, a 30 giorni fine mese data fattura.

ARTICOLO 14

Durata

Il presente accordo ha validità dal 01.01.2017 al 31.12.2017.

ARTICOLO 15

Oneri inerenti e conseguenti

Eventuali oneri inerenti e conseguenti la presente convenzione se dovuti, sono a carico dell'Azienda.

La presente convenzione:

- è esente da iva, ai sensi dell'art. 10, comma 1, n. 19 del D.P.R. 26/10/1972 n. 633 e successive modifiche ed integrazioni;
- è soggetta ad imposta di bollo a carico dell'Azienda, ai sensi del D.P.R. del 26.10.1972, n. 642;
- è soggetta a registrazione solo in caso d'uso, ai sensi dell'art. 5, comma 2 del D.P.R. 26.04.1986, n. 131.

ARTICOLO 16

Controversie

Foro competente per eventuali controversie è quello di Milano.

Letto, firmato e sottoscritto.

Fondazione IRCCS Ca' Granda - Ospedale Maggiore Policlinico

Il Direttore Generale

Dott.ssa Simona Giroldi

Il Direttore Amministrativo

Dott. Fabio Agrò

ASST Centro Specialistico Ortopedico Traumatologico Pini-CTO

Il Direttore Generale

Dott. Francesco Laurelli

Firme autografe sostituite con indicazione a stampa del nominativo del soggetto responsabile ai sensi del D.Lgs. 39/93 art. 3, c.2.

La presente convenzione è stata sottoscritta con firme digitali ai sensi dell'art. 15 comma 2-bis, L. 241/90 e s.m.i.

Nome File	Esito Verifica	Verifica alla Data	Algoritmo Digest	Firmatario	Cod. Fiscale	Organizzazione
PINI SANGUE 2017 no tecnico.doc.p7m (Firme totali apposte 1)	Certificato di CA non trovato 	verifica alla data? clicca qui...	SHA-256	FRANCESCO LAURELLI	TINIT-URLFNC68ZF205Z	NON PRESENTE

www.AlboPretorionline.it 1717218

**CONVENZIONE TRA LA FONDAZIONE IRCCS CA' GRANDA OSPEDALE MAGGIORE
POLICLINICO E L'ASST CENTRO SPECIALISTICO ORTOPEDICO TRAUMATOLOGICO PINI-
CTO PER L'EFFETTUAZIONE DI PRESTAZIONI DI LABORATORIO**

TRA

La Fondazione IRCCS Ca' Granda Ospedale Maggiore Policlinico, con sede in Milano Via Francesco Sforza n. 28, codice fiscale n. 04724150968, di seguito denominata "Fondazione", nella persona del Direttore Generale Dott.ssa Simona Girolidi, domiciliato per la carica presso detta sede,

E

l'ASST Centro Specialistico Ortopedico Traumatologico Pini-CTO, con sede in Milano Piazza Cardinal Ferrari n 1, codice fiscale e partita IVA n° 09320530968, di seguito denominata "Azienda", nella persona del legale rappresentante, il Direttore Generale, Dott. Francesco Laurelli, domiciliato per la carica presso detta sede

PREMESSO

- che l'art. 15, comma 1, della legge 08 agosto 1990, n. 241, autorizza le pubbliche amministrazioni a "concludere tra loro accordi per disciplinare lo svolgimento in collaborazione di attività di interesse comune";
- che con Legge Regionale 11 agosto 2015, n. 23 "Evoluzione del sistema socio-sanitario lombardo: modifiche al Titolo I e al Titolo II della L.R. 30 dicembre 2009, n. 33" è stata approvata la riforma del sistema sanitario lombardo che ha previsto, nell'ottica di un riassetto generale, la creazione delle ASST (Aziende Socio Sanitarie Territoriali) derivanti da accorpamenti/fusioni tra aziende sanitarie del previgente assetto organizzativo, tra cui l'ASST Gaetano Pini-CTO;
- che la DGR n. 2633/2012 prevedeva la predisposizione da parte della DG Sanità "di una proposta di ulteriore razionalizzazione dei laboratori delle Aziende Ospedaliere e degli IRCCS di diritto pubblico";
- che la DGR n. 4334/2013 disponeva "Il riordino della rete dei laboratori in considerazione dei volumi erogati e delle competenze di branca specialistica oggi operanti";

- che la DGR n. 2313/2014 "Ulteriori determinazioni in ordine alla gestione del Servizio Socio Sanitario Regionale per l'esercizio 2014", prevedeva, tra l'altro, l'adozione di un "Documento tecnico per il riordino dei servizi di medicina di laboratorio pubblici";
- che la DGR n. 2989/2014 "Determinazioni in ordine alla gestione del Servizio Socio Sanitario Regionale per l'esercizio 2015" prevedeva, tra l'altro, indicazioni in merito riordino della rete dei servizi di medicina di laboratorio delle strutture pubbliche nel Sub Allegato 5 "Medicina di laboratorio: Anatomia Patologica, Citogenetica, Genetica (pag. 51 e 154)";
- che la DGR n. 3993/2015 "Ulteriori indicazioni in ordine alla gestione del Servizio Socio Sanitario Regionale per l'esercizio 2015" forniva, tra l'altro, indicazioni per il riordino della rete dei laboratori pubblici della città di Milano;

Dato atto:

- che le sopracitate DGR prevedono una progressiva razionalizzazione della rete pubblica milanese di offerta di prestazioni di laboratorio, prospettando, tra l'altro, la riduzione delle attività del laboratorio attivo presso il P.O. G. Pini di questa ASST, fino alla soppressione del servizio e il trasferimento delle medesime prestazioni alla Fondazione;
- che coerentemente con le indicazioni regionali dettagliate nelle sopracitate D.G.R. l'Azienda ha progressivamente diminuito le prestazioni di laboratorio di microbiologia, che sono definitivamente cessate nel corso dell'anno 2015 nonché ha altresì ridotto l'orario di servizio del Laboratorio di Analisi Ematochimica;
- che coerentemente con quanto previsto dalle sopracitate DGR l'Azienda e la Fondazione hanno provveduto a stipulare una convenzione per l'effettuazione di prestazioni di analisi laboratorio ematochimiche tutti i giorni nella fascia oraria 20.00-8.00, il sabato a partire dalle ore 14.00 e nelle festività domenicali ed infrasettimanali, nella fascia oraria 8.00-20.00, nonché per esami di microbiologia con scadenza 31.12.2016;
- che in ragione dell'assenza di un laboratorio analisi di microbiologia e dell'orario ridotto del laboratorio di analisi ematochimiche presso il P.O. Pini, la Fondazione ha continuato a offrire, senza soluzione di continuità, prestazioni di laboratorio di analisi essenziali in favore degli assistiti presso

l'Azienda, al fine di garantire la continuità nell'erogazione delle prestazioni sanitarie e non pregiudicare i bisogni degli utenti;

- che l'Azienda necessita di effettuare test genetici mediante tecnica di Next Generation Sequencing in favore degli assistiti presso la UO Neurologia – Centro Parkinson del P.O. CTO e che la Fondazione è dotata della strumentazione, dell'accreditamento e del personale qualificato e specializzato per l'effettuazione di tali prestazioni;

- che l'Azienda e la Fondazione concordano nel proseguire nella collaborazione in corso;

Tutto ciò premesso,

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE:

ART. 1 – Prestazioni di laboratorio rese dalla Fondazione

La Fondazione si impegna ad erogare le prestazioni di laboratorio di analisi in favore dell'Azienda al fine di assicurare la continuità delle prestazioni sanitarie.

Le modalità di esecuzione di tali attività sono descritte all'art. 2.

Eventuali modifiche alla presente Convenzione devono essere concordate tra le parti e formalizzate per iscritto. Le modifiche avranno vigore dal giorno successivo alla data di sottoscrizione dell'atto di approvazione delle stesse.

ART. 2 – Modalità di esecuzione e compensi per le prestazioni di laboratorio rese dalla Fondazione

Le prestazioni di cui all'art. 1 verranno effettuate con le seguenti modalità e applicazione delle relative tariffe:

2.1 Esami genetici (tecnica di Next Generation Sequencing): la Fondazione assicura all'Azienda l'esecuzione dei test genetici mediante tecnica di Next Generation Sequencing, in favore dei pazienti assistiti presso la UO Neurologia – Centro Parkinson del P.O. CTO dell'Azienda. A tal fine verrà utilizzato un pannello di geni che conterrà i principali geni coinvolti nella Malattia di Parkinson, tra cui il gene della Parkina, PINK1, DJ-1, LRRK2, GBA, SNCA, Wilson, ecc. Le varianti/mutazioni trovate in NGS verranno

confermate con sequenza classica tipo Sanger. Per l'attività in parola è previsto un compenso forfettario di € 1.000,00 per paziente.

2.2 Esami ematochimici urgenti: effettuati dall'U.O.C. di Laboratorio di Analisi, in urgenza, tutti i giorni nella fascia oraria 18.00-8.00, il sabato a partire dalle ore 14:00 e nelle festività domenicali ed infrasettimanali, nella fascia oraria 8.00-18.00, a favore di pazienti ricoverati presso l'Azienda. Tutte le prestazioni di diagnostica di laboratorio saranno fatturate secondo il nomenclatore regionale vigente al momento dell'esecuzione delle prestazioni. Le analisi richiedibili come Urgenti sono elencate nell'allegato 1. Per le richieste dovrà essere utilizzato il modulo M.054.500, all.to 1bis al presente accordo, fino al momento in cui non sarà instaurato il collegamento informatico (vedi punto 2.5).

L'Azienda assicura il trasporto dei campioni con mezzi propri, a proprie spese e comunque sotto la propria responsabilità direttamente presso il Laboratorio della Fondazione. Per l'attività di prelievo, conservazione, trasporto e consegna dei campioni, nonché per le modalità d'invio degli stessi e per il ritiro dei referti, devono essere osservate le modalità indicate nella Procedura P.33.F, all.to 2 al presente accordo.

2.3 Esami ematochimici non urgenti: effettuati dall'U.O.C. di Laboratorio di Analisi da lunedì a venerdì nella fascia oraria 8.00-18.00, e 8.00 -14.00 il sabato, a favore di pazienti ricoverati presso l'Azienda. Tutte le prestazioni di diagnostica di laboratorio saranno fatturate secondo il nomenclatore regionale vigente al momento dell'esecuzione delle prestazioni. L'elenco degli esami ematochimici non urgenti è riportato nell'allegato 3. Eventuali altre analisi non presenti in questo elenco possono essere effettuate e verranno fatturate secondo il nomenclatore regionale vigente. Nel caso di analisi non nel tariffario nomenclatore regionale saranno applicati i prezzi praticati da Fondazione. L'Azienda assicura il trasporto dei campioni con mezzi propri, a proprie spese e comunque sotto la propria responsabilità direttamente presso il Laboratorio della Fondazione. Per l'attività di prelievo, conservazione, trasporto e

consegna dei campioni, nonché per le modalità d'invio degli stessi e per il ritiro dei referti, devono essere osservate le modalità indicate nella Procedura P.33.F, all.to 2 al presente accordo.

2.4 Esami di microbiologia: le prestazioni richieste saranno garantite dal personale della U.O.S. di Microbiologia del Laboratorio Centrale della Fondazione. L'Azienda provvederà all'effettuazione dei prelievi, alla consegna dei campioni biologici al Laboratorio della Fondazione ed al contestuale ritiro dei referti. La consegna dei campioni avverrà tutti i giorni lavorativi con due invii: un primo invio alle ore 11.00 ed un secondo invio alle ore 15.30 in contenitori predisposti al trasporto dei liquidi biologici, o eventuali altri orari da concordarsi tra il Responsabile della U.O.S. di Microbiologia del Laboratorio Centrale della Fondazione e della U.O.C. Patologia Clinica dell'Azienda. La Fondazione provvederà a fornire all'Azienda i contenitori per le emocolture con oneri a proprio carico. La Fondazione si impegna altresì ad effettuare ulteriori eventuali esami che si rendessero necessari al fine dell'approfondimento diagnostico delle indagini colturali inviate. Le seguenti prestazioni: emocolture, es. colturale liquor sono considerate prestazioni urgenti e possono essere consegnate in qualsiasi momento della giornata e tutti i giorni, festivi compresi. Durante gli orari di chiusura della microbiologia i campioni dovranno essere consegnati al Laboratorio Urgenze. Per l'attività prestata dalla Fondazione verrà applicata la tariffa prevista dal Tariffario Regionale in vigore.

2.5 Collegamento informatico: Fondazione e Azienda si impegnano, in attesa di determinazioni della Regione Lombardia circa il riordino dei SMEL pubblici della Città di Milano, a seguito del quale la Fondazione è stata individuata quale struttura HUB per le reti dei laboratori, ad individuare una soluzione informatica condivisa che renda compatibili i sistemi attualmente in uso, suddividendo in parti uguali gli eventuali costi che ne dovessero derivare.

ART. 3 – Modalità e termini di pagamento

A cadenza mensile, la Fondazione emetterà fattura relativa alle prestazioni rese nell'ambito della presente convenzione, allegando alla fattura l'elenco delle prestazioni effettuate e delle tariffe applicate.

In osservanza alle disposizioni previste dal Decreto Legge n. 66/2014, convertito con modificazioni dalla L. 23 giugno 2014, n. 89, la fattura verrà emessa con modalità elettronica.

Le fatture verranno pagate dall'ASST Pini CTO entro 60 giorni dalla data di emissione della fattura stessa.

ART. 4 – Coperture Assicurative

Le coperture assicurative contro il rischio di responsabilità civile sono a carico dei rispettivi Enti, nell'ambito delle corrispondenti polizze.

ART. 5 – Trattamento dati

Nell'esecuzione del presente contratto la Fondazione verrà a conoscenza di dati personali di pazienti/utenti/dipendenti/collaboratori dell'Azienda, che dovranno essere gestiti e custoditi secondo le disposizioni previste dal suddetto decreto.

L'Azienda, ai sensi dell'art. 28 del Regolamento UE 2016/679, nomina la Fondazione responsabile del trattamento dei dati connessi con l'espletamento delle prestazioni rese dalla Fondazione stessa.

Ciascuna delle Parti dichiara inoltre di manlevare l'altra da ogni richiesta di risarcimento danni, relativa ai dati trattati nell'ambito del presente conferimento, ad essa imputabile per violazione del Regolamento UE 2016/679.

ART. 6 – Piano di prevenzione della corruzione e codice etico di comportamento

Le Parti con la sottoscrizione della presente convenzione, si impegnano al rispetto delle vigenti norme in materia di prevenzione della corruzione e dei rispettivi codici etici e di comportamento. In particolare le parti dichiarano di aver adottato il Piano di prevenzione della

corruzione e Codice Etico e di comportamento (visibili e consultabili sui rispettivi siti internet) conformemente alla Lg. 190/2012, le cui prescrizioni costituiscono parte integrante delle obbligazioni della presente convenzione, assumendo rilevanza anche ai fini di un'eventuale risoluzione del rapporto.

ART. 7 – Disposizioni finali

Per quanto non contemplato nel presente atto il rapporto convenzionale è regolato dalle vigenti norme contrattuali.

Tutti i rapporti di carattere amministrativo, economico e finanziario, connessi con l'espletamento delle prestazioni in argomento, intercorrono esclusivamente tra la Fondazione e l'Azienda.

ART. 8 – Durata della convenzione e recesso

La presente convenzione decorre dalla data di sottoscrizione e fino al 31 dicembre 2020, convenendo di regolare i pregressi reciproci rapporti intervenuti tra le Parti a far tempo dal 1° gennaio 2017, fatta salva la possibilità di recesso da notificarsi tra le parti a mezzo raccomandata A.R. o PEC con preavviso di trenta giorni.

Eventuali modifiche alla presente convenzione devono essere concordate tra le parti ed avranno vigore dal giorno successivo alla data di sottoscrizione dell'atto di approvazione delle modifiche stesse.

ART. 9 – Oneri

La presente convenzione:

- è soggetta ad imposta di bollo, ai sensi del D.P.R. del 26 ottobre 1972 n. 642, con oneri a carico dell'Azienda;
- è esente da I.V.A., ai sensi dell'art. 10, I comma, n. 19 del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633 e successive modificazioni ed integrazioni;
- è soggetta a registrazione solo in caso d'uso, ai sensi dell'art. 5, II comma, del D.P.R. 26 aprile 1986, n. 131.

ART. 10 – Foro Competente

Per eventuali controversie è competente, in via esclusiva, il Foro di Milano.

Letto, confermato e sottoscritto.

FONDAZIONE IRCCS CA' GRANDA OSPEDALE MAGGIORE POLICLINICO

IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO

(Dott. Fabio Agrò)

IL DIRETTORE GENERALE

(Dott.ssa Simona Girolidi)

ASST CENTRO SPECIALISTICO ORTOPEDICO TRAUMATOLOGICO

GAETANO PINI/CTO

IL DIRETTORE GENERALE

(Dott. Francesco Laurelli)

Firme autografe sostituite con indicazione a stampa del nominativo del soggetto responsabile ai sensi del D.Lgs. 39/93 art. 3, c.2.

La presente convenzione è stata sottoscritta con firme digitali ai sensi dell'art. 15 comma 2-bis, L. 241/90 e s.m.i.

Nome File	Verifica alla Data	Algoritmo Digest	Firmatario	Ente Certificatore	Cod. Fiscale	Organizzazione
PINI Laboratori 2017.20.doc.p7m (Firme totali apposte 1)	 verifica alla data? clicca qui...	SHA-256	FRANCESCO LAURELLI	InfoCert Qualified Electronic Signature CA 3	TINIT-LRLFNC66B2F205Z	NON PRESENTE

www.AlboPreterioronline.it 1717218